



GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG 929838560A dei lavori "DGR 999/2021. ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI V A CLASSE EUROPEA. INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEL TRATTO DI ASTA NAVIGABILE COMPRESA TRA L'INCILE DEL CANALE BOICELLI E LA DARSENA DI SAN PAOLO A FERRARA. 1 LOTTO 2 STRALCIO/PARTE. CUP E71J20000000001"



SOMMARIO

CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	3
CAPITOLO 3. SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA- ROMAGNA (SATER)	4
CAPITOLO 4. REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	4
CAPITOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:....	5
CAPITOLO 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
CAPITOLO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	7
CAPITOLO 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.	11
CAPITOLO 9. "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	12
CAPITOLO 10. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI.....	26
CAPITOLO 11. AVVALIMENTO.....	31
CAPITOLO 12. SUBAPPALTO.....	33
CAPITOLO 13. "OFFERTA TECNICA".....	33
CAPITOLO 14. "OFFERTA ECONOMICA".....	33
CAPITOLO 15. IMPOSTA DI BOLLO.....	34
CAPITOLO 16. ESCLUSIONI.....	34
CAPITOLO 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
CAPITOLO 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	35
CAPITOLO 19. VERIFICA DELL'ANOMALIA E CONGRUITA' DELL'OFFERTA.	38
CAPITOLO 20. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI.....	39
CAPITOLO 21. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	40
CAPITOLO 22. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	42
CAPITOLO 23. PAGAMENTI.....	42
CAPITOLO 24. CHIARIMENTI.....	43
CAPITOLO 25. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	43
CAPITOLO 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
CAPITOLO 27. DISPOSIZIONI FINALI.....	44

CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Con determinazione a contrarre n. 15900 del 23/08/2022 questa Amministrazione ha determinato di affidare i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG 929838560A dei lavori "DGR 999/2021. ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI V A CLASSE EUROPEA. INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEL TRATTO DI ASTA NAVIGABILE COMPRESA TRA L'INCILE DEL CANALE BOICELLI E LA DARSENA DI SAN PAOLO A FERRARA. 1 LOTTO 2 STRALCIO/PARTE. CUP E71J20000000001" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 3, lett. b) e 6 e all'art. 157 del Codice.

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO: € 201.430,82
oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Le prestazioni sono dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si fa rinvio.

L'importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA, pari a € 201.430,82 è calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice, come indicato nella relazione illustrativa allegata al progetto di servizio.

Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al Capitolo 3. del presente Disciplinare.

CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Relazione illustrativa, comprensiva della modalità di calcolo del corrispettivo da porre a base di gara;
- 4) Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- 5) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR n. 565/2022;
- 6) Schema di contratto d'appalto di servizi;
- 7) Progetto esecutivo dell'opera a base di gara comprensivo delle due opzioni;
- 8) Mod. A domanda di partecipazione;
- 9) D.G.U.E. (da compilare su SATER);
- 10) Mod. B dichiarazioni integrative, Mod. C1 e Mod. C2;

11) Modulo pagamento bollo (strutturato sulla piattaforma SATER);
12) Mod. Offerta Economica (strutturata sulla piattaforma SATER);
Tutta la documentazione è gratuitamente disponibile sui siti indicati nel bando di gara (Sezione VI.1).

CAPITOLO 3. SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura di aggiudicazione questa Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli acquisiti telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito SITO).

Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000;
- la registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo Capitolo 4. del presente Disciplinare.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione della candidatura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura sono effettuati esclusivamente attraverso il SATER, in via telematica, con documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

CAPITOLO 4. REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico con la registrazione e con la presentazione della candidatura dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account

riconducibile all'operatore economico; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intende pertanto direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione tramite esso alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide di utilizzo presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

CAPITOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e) ed f) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

CAPITOLO 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) REQUISITI GENERALI di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Sono comunque esclusi gli operatori economici che hanno affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e nei confronti dei quali siano presenti le cause di incompatibilità di cui all'art. 42, comma 2 del Codice, nonché gli operatori economici che non hanno accettato il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR n. 565/2022;

b) REQUISITI SPECIALI di cui all'art. 83, commi 1, 4, 5, 5bis e 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e precisamente:

a) i **requisiti di idoneità professionale:**

a1) I requisiti iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o equivalenti, se persone fisiche. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; Il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

a2) iscrizione alla CCIAA se persone giuridiche o equivalente se avente sede in uno stato membro dell'Unione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) la **capacità economica e finanziaria:**

- livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale del 10% del costo dell'opera da realizzare pari al 7.900.000,00.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5-bis del Codice l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore sopra descritto (10% di € 7.900.000,00 pari a € 790.000,00) l'offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata **dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice a adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione;**

c) le **capacità tecniche e professionali:**

c1) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori della categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della categoria e ID. L'importo minimo dei lavori è riportato nella seguente tabella:

Categoria d'opera	Destinazione funzionale delle opere	Id. Opere	Corrispondenza L. n. 143/49 classi e Categorie	Identificazione delle opere	Importo in €
IDRAULICA	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di corsi d'acqua e di bacini montani	7.900.000,00

c2) **due servizi "di punta"** di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per la categoria e ID della successiva tabella, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per la categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima:

CATEGORIA D'OPERA	ID	Corrispondenza L. n. 143/49 Classi e Categorie	importo €	IMPORTO REQUISITO (0,40) €
Idraulica	D.02	VII/a	7.900.000,00	31.600,00

Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, vanno specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

c3) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni espresso in termini di risorse a tempo pieno pari ad almeno n. 4 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio.

La comprova dei requisiti da parte dell'aggiudicatario è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, lettera a) del Codice:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente la classe e categoria di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente al certificato di corretta esecuzione della prestazione.

Ai requisiti speciali di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nel Capitolo 2.2.2. delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice "Indirizzi Generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornati con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 138 del 21/02/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 417 del 15/05/2019, nonché nel Bando-Tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell'Autorità ANAC con delibera n. 723/2018, cui si rinvia.

CAPITOLO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 3, lettera b) e 6 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come da determinazione a contrarre n. 15900/2022.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

A) OFFERTA TECNICA - Punti 80

	Descrizione criterio	Punti	Doc. da produrre per ogni criterio (*)
A.1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA TECNICA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI LAVORO Il giudizio sarà formulato valutando la modalità di svolgimento della prestazione oggetto di incarico con particolare riguardo a: idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata, con riferimento a composizione del gruppo di lavoro, titoli di studio e professionalità impiegate a mezzo di CV.	30	Relazione illustrativa: n. 4 facciate A4
A.2.	EFFICACIA DELLE CAPACITA' ORGANIZZATIVE Il giudizio sarà formulato valutando l'efficacia delle modalità di esecuzione del servizio e delle modalità di interazione/coordinamento con la committenza, con i fruitori dell'asta navigabile e con gli Enti territoriali competenti.	15	Relazione illustrativa: n. 4 facciate A4
A.3	ESPERIENZA PROFESSIONALE Il giudizio sarà formulato su n. 3 incarichi condotti e portati a termine dal concorrente in materia simile a quella oggetto del presente bando di gara. Saranno valutati con peso maggiore, ed in ordine decrescente, i criteri con il seguente ordine di preferenza: 1) alla significatività dell'intervento, alla complessità tecnica affrontata oltre che all'attinenza/similitudine alla tipologia, alla grandezza, alla rilevanza economica (es. interventi di dragaggio in acque interne con gestione dei materiali di risulta); 2) incarichi conclusi nel termine più ravvicinato alla data di presentazione delle offerte; 3) aver svolto oltre al DL altri ruoli nell'ambito della medesima direzione lavori (es. Direttore Operativo o Ispettore di cantiere, CSE,).	35	Scheda: n. 4 facciate A4 o in alternativa n. 2 facciate A3; contenuto scheda: Committente, oggetto dell'incarico, natura della prestazione effettuata, importo e data di inizio e fine incarico.

(*) Compilazione con interlinea 1,5, carattere Arial di dimensione carattere 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione giudicatrice potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio "Assente o non valutabile" (di cui ai criteri motivazionali elencati in seguito). L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

B. OFFERTA ECONOMICA - Punti 20

METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La valutazione e l'assegnazione dei punteggi avviene ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424/2018 (di seguito Linee Guida n. 2).

Il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) avviene secondo il sistema previsto dalla lettera b) del capitolo V delle Linee Guida n. 2, qualora i concorrenti siano almeno tre e precisamente:

- METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Nel caso i concorrenti siano almeno 4 (quattro), si utilizzerà il metodo del confronto a coppie sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:

- 1 - nessuna preferenza;
- 2 - preferenza minima;
- 3 - preferenza piccola;
- 4 - preferenza media;
- 5 - preferenza grande;
- 6 - preferenza massima.

Non è ammesso l'utilizzo di punteggi intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: - si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno;

Qualora i concorrenti siano inferiori a 4 (quattro), ai fini della definizione dei punteggi, ciascun commissario attribuisce, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, per ciascun criterio oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione:

Valutazione discrezionale della proposta	Coefficiente
Assente o gravemente insufficiente	0
Insufficiente	0,1
Quasi sufficiente/scarsa	0,2
Sufficiente	0,3
Più che sufficiente	0,4
Discreta	0,5
Buona	0,6
Più che buona	0,7
Molto buona	0,8
Ottima	0,9
Eccellente	1

Non sono ammessi punteggi intermedi rispetto a quelli contenuti in tabella.

Ciascun componente della commissione attribuisce un punteggio secondo la tabella di cui sopra, non utilizzando coefficienti intermedi ai valori ivi contenuti.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento; pertanto, i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo

qualora per i criteri di valutazione qualitativi dell'offerta tecnica, abbiano raggiunto un punteggio tecnico complessivo non inferiore a punti 35 calcolati prima dell'ultima riparametrazione del punteggio tecnico (che trasforma in 80 punti il massimo del punteggio tecnico assegnato).

Il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) avviene secondo la seguente formula:

$Vai = Ra/Rmax$, dove: Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
 Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a $Rmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. Quando il concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio economico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione quantitativo e qualitativo sono arrotondati alla terza cifra decimale.

CAPITOLO 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, a pena di inammissibilità, devono far pervenire, mediante collocazione sul sistema SATER, entro il termine perentorio del 19/09/2022, alle ore 23:59, la seguente documentazione:

- a) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";**
- b) **"OFFERTA TECNICA";**
- c) **"OFFERTA ECONOMICA";**

La presentazione della documentazione di cui sopra deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte il concorrente può collocare in SATER una nuova offerta che

all'atto dell'invio sostituirà e invaliderà quella precedentemente collocata/inviata. Se alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte risultino presenti su SATER più offerte dello stesso Concorrente, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Scaduti i termini di presentazione delle offerte non sarà più possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono escluse altresì le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta tramite SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico per il caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento, o interruzione di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

CAPITOLO 9. "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Documentazione amministrativa" inserita sul SATER, secondo le modalità sopra indicate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, deve contenere, al suo interno, a pena di esclusione:

1. la **domanda di partecipazione** alla procedura di affidamento in oggetto secondo il **Mod. A** presente sul SATER;

2. il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE**;

Ai sensi dell'art. 85 del Codice i concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) secondo il modello di formulario approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 rinvenibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il DGUE deve essere compilato per le parti di pertinenza (Parti II sezioni A e B, III, IV A: e D: e VI) sul SATER.

Nella Parte II, SEZIONE B: l'operatore economico (se persona giuridica) deve indicare tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice e precisamente i nominativi, le qualifiche, i luoghi e le date di nascita, la residenza e il codice fiscale:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di controllo (membri del collegio sindacale nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero in caso di società di capitali del socio di maggioranza (persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle azioni) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio attualmente in carica (*nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale*)

in carica alla data di presentazione della domanda di partecipazione e dei **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di invio la data di pubblicazione del bando dell'appalto in oggetto.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto costituente l'operatore economico.

3. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 INTEGRATIVE DEL DGUE (secondo il **Mod. B** presente sul SATER e, se del caso, il **Mod. C1** (titolari in carica) o **Mod. C2** (cessati dalla carica) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura corredate dal documento di identità o equipollente documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dichiarante (art. 35, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative devono essere redatte in lingua italiana o se redatte in lingua straniera corredate da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione.

4. DOCUMENTO PASSOE - PASS OPERATORE ECONOMICO (sotto dettagliato).

9.1. - Nella domanda di partecipazione (Mod. A disponibile sul SATER), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del candidato, ovvero da procuratore il quale dovrà allegare la relativa procura firmata digitalmente, il candidato chiede la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto in oggetto specificando in quale forma (individuale o in raggruppamento o in rete d'impresa e rispettiva modalità di partecipazione) e

- dichiara i seguenti dati:

- nome;
- cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica (legale rappresentante/procuratore, ecc.);

- dichiara i dati relativi all'operatore economico da candidare, tra cui:

- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica del soggetto;
- sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- codice fiscale e partita IVA;
- posizione e sede INPS, INAIL o altro istituto di appartenenza;

- indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui autorizza il ricevimento delle comunicazioni di cui dell'art. 76, commi 5 e 6 del Codice;
- dichiara, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto specificando: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, e per il servizio di coordinamento della sicurezza altresì l'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. N. 81/2008;
- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, delle opzioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e DGPR EU 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di rinunciare fin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo qualora non si dovesse addivenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto d'appalto;
- di aver preso piena e puntuale conoscenza del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della Relazione illustrativa del progetto di servizio e di tutti gli elaborati progettuali dell'opera e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- di rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice, nell'esecuzione di appalti pubblici, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o alle Autorità giudiziarie ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerte di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura territorialmente competente;

9.2. - Nel **DGUE** e nelle **dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 Integrative (Mod. B, Mod. C1 e Mod. C2)** l'offerente, compilando i documenti presenti su **SATER**, dichiara il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.1. di non rientrare in nessun motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del Codice e precisamente:

- **comma 1** di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile (CORRUZIONE E REATI C/PA);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) FRODE ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (REATI TERRORISTICI);

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, RICICLAGGIO di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il concorrente nei casi di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3 del Codice).

Durata dell'esclusione:

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto è:

- in caso di pena accessoria perpetua, il divieto di contrattazione con la P.A. è perpetuo, salvo che non intervenga l'estinzione della pena (ai sensi dell'art. 179, comma 7 c.p.); presupposti per l'estinzione sono: il decorso di un termine non inferiore a sette anni dalla intervenuta riabilitazione; la sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta; il provvedimento di estinzione;
- in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni oppure di concessione della attenuante della particolare tenuità, l'interdizione dalla contrattazione

con la P.A. viene ridotta a sette anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- per le condanne definitive relative a reati diversi da quelli precedentemente elencati, il periodo di esclusione dalle procedure d'appalto resta di cinque anni fatta salva, l'intervenuta riabilitazione;
- nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, dell'art. 80 del Codice se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (art. 80, comma 10 bis).
- **comma 2** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. pertanto le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva per evitare di rientrare nell'ambito di applicazione della clausola di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice - sottoposizione a misure di prevenzione antimafia - possono richiedere l'applicazione del controllo giudiziario;
- **comma 4** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

- comma 5

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice e precisamente in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali;

b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 devono indicare ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano la condanna con provvedimento non definitivo per alcuni reati esemplificativamente elencati: abusivo esercizio di una professione; reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); reati tributari, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; reati urbanistici ed edilizi con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti dal d.lgs. 231/2001; i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p. (ANAC, Linee

guida, 16 novembre 2016, n. 6, aggiornate con delibera del 11 ottobre 2017). In tal modo si è compensato l'irrigidimento della disciplina derivante dalla tipizzazione dei reati causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1. Tali condanne (anche non definitive) possono portare all'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. c), in forza di una valutazione discrezionale - non automatica - dell'Amministrazione circa la compromissione nel caso concreto del necessario rapporto fiduciario con l'operatore economico: ovvero dichiarare di essere stati destinatari di determinati provvedimenti esecutivi di carattere sanzionatorio dell'AGCM e dell'ANAC;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. circa false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito o comunque rimosse;

i) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorranò i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente i casi di esclusione della responsabilità per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (alternativamente) - di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si richiede all'offerente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese controllate e controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi sull'effettiva autonomia della medesima. La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che, sulla base di univoci elementi, le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per tutte le altre ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice, il periodo interdittivo ha la durata di tre anni e inizia il suo decorso dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

La condanna non definitiva può costituire un mezzo di prova idoneo a comprovare il grave illecito professionale e quindi a consentire l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

- **comma 12** di non aver reso con dolo o colpa grave falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto risultante dall'iscrizione nel casellario informatico fino a due anni antecedenti. Il dolo o colpa grave sono considerati in funzione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e s.m. (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;
- essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento della Stazione Appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;
- di non esser incorso in violazioni, per le quali è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/1970;

Per quanto riguarda i requisiti speciali si rimanda al Capitolo 6.b) del presente Disciplinare.

Il Mod. A, il DGUE, il Mod. B, il Mod. C1 e C2, il Patto di integrità presenti sul SATER devono essere firmati digitalmente singolarmente e inseriti singolarmente nella busta "Documentazione Amministrativa" all'interno della piattaforma SATER. Non è ammissibile inserire in SATER tali documenti in cartelle zippate.

9.5. il Documento PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012 (ora A.N.A.C.) aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016, che attesta l'avvenuta registrazione e abilitazione del concorrente ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene secondo le modalità descritte nel "Manuale Utente"

pubblicato sul portale dell'A.V.C.P. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS. (come da combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016)

(<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf>).

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema AVCPass il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice;

9.6. attestazione di pagamento del contributo ANAC pari a € 20,00;

9.7. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, comma 1 del Codice, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando di gara (**€ 4.028,62**) nelle forme previste dal comma 2 dell'art. 93 medesimo come modificato dal D.L. n. 73/2022;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (REGIONE EMILIA ROMAGNA, VIALE ALDO MORO, 52 - BOLOGNA - C.F. 80062590379);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società nei confronti della Stazione Appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si applicano le riduzioni di cui al comma 7, ultimo periodo dell'art. 93 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il

concorrente dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 il possesso delle certificazioni di qualità posseduti.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete, ad eccezione del raggruppamento temporaneo di tipo verticale per il quale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nei medesimi casi.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CAPITOLO 10. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE E AGGREGAZIONE DI RETE (art. 46, comma 1 del Codice).

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. È fatto divieto al concorrente di partecipare alle gare in aggregazione di rete e di partecipare anche in forma individuale. In presenza di tale

compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei inquanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi **già costituiti** ovvero GEIE devono allegare alla domanda di partecipazione, presentandola su SATER, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Codice, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario, ovvero atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di partecipazione di ciascuna operatore economico e delle lavorazioni che lo stesso assumerà in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale mandato deve contenere altresì l'indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Il DGUE è prodotto e sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE e inserito in SATER.

I raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari o GEIE **non ancora costituiti** devono allegare alla domanda di partecipazione, presentando su SATER, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di cui all'art. 48 del Codice ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario e l'impegno ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE a pena di esclusione, l'impegno a conferire, in caso di

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione integrativa del DGUE (Mod. B) è prodotta e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE, così come il Patto di integrità.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Vanno rispettate le ripartizioni dei requisiti tra le associate stabilite dall'art. 48, comma 6 del Codice e dall'art. 92, D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale (v. Capitolo 6. Lettera b) a1) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA (v. Capitolo 6. Lettera b) a2) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali (v. capitolo 6. Lettera b) b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito dell'elenco dei servizi (v. Capitolo 6. Lettera b) c1) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale; da ciascun componente, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale.

Il requisito dei due servizi di punta (v. Capitolo 6. Lettera b) c2) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito del personale (v. Capitolo 6. Lettera b) c3) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

CONSORZI STABILI (art. 46, comma 1, lett. f) e g) del Codice)

I consorzi salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono le attività con la propria struttura ai sensi dell'art. 48, comma 7, II periodo del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. È fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorziati designati dal consorzio non possono, a loro volta, a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione del contratto. Qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà il consorziato esecutore.

La consorziata indicata deve presentare, a pena di esclusione, su SATER, il DGUE e le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 integrative del DGUE (Mod. B, Mod. C1 e C2), accompagnati dal documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori relative ai requisiti generali di cui al precedente Capitolo 6.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale (v. Capitolo 6. Lettera b) a1) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA (v. Capitolo 6. Lettera b) a2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice (v. Capitolo 6. b)b)-b)c3) devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

CAPITOLO 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al Capitolo 7.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve produrre:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria di cui al Capitolo 9.3;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

CAPITOLO 12. SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice.

CAPITOLO 13. "OFFERTA TECNICA"

L'"Offerta Tecnica" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide>, al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:

- una **relazione descrittiva per ciascun elemento qualitativo** e corrispondente al criterio valutato indicato secondo i contenuti, le forme e le estensioni dettagliate nel capitolato speciale prestazionale descrittivo e nel Capitolo 7, lettera A), cui si rinvia.

Le relazioni dovranno contenere tutti gli elementi atti a consentire una piena valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione indicati nel presente disciplinare di gara. Le relazioni dovranno essere redatte e firmate dal Legale Rappresentante della Società/Professionista/RTP o da persona munita di comprovati poteri di firma e non dovranno contenere alcun riferimento di carattere economico, che va indicato esclusivamente nell'offerta economica.

L'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata a pena di esclusione.

CAPITOLO 14. "OFFERTA ECONOMICA"

L'"Offerta Economica" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide>

L'"Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione:

il ribasso percentuale offerto da applicare all'importo a base di gara del servizio.

In caso di società di professionisti/società di ingegneria/raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE costituiti il

ribasso deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario.

In caso di società di professionisti/società di ingegneria/raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE costituendi, tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi società di professionisti/società di ingegneria/raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE.

L'offerta percentuale deve limitarsi a due cifre decimali dopo la virgola; in caso di cifre superiori la Stazione Appaltante terrà conto solo delle prime due cifre indicate dopo la virgola; in caso di cifre inferiori la Stazione Appaltante considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

L'offerta percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione in lettere.

CAPITOLO 15. IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente deve presentare la domanda di partecipazione in regola con l'imposta di bollo ai sensi l'art. 3, comma 1, della tariffa, Parte Prima, allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972 e s.m. e della circolare della Regione Emilia-Romagna PG.2018.0640331 del 22/10/2018, mediante compilazione dell'apposito modulo presente nel sistema SATER.

CAPITOLO 16. ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice la Stazione Appaltante **esclude immediatamente**, i candidati nei casi di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa come ad esempio difetto di sottoscrizione, ovvero nei casi di irregolarità concernenti l'offerta tecnica o l'offerta economica, ovvero nei casi in cui si possa ritenere violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, **in quanto irregolarità non sanabili**.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice nonché quelli di legge richiesti nel presente Disciplinare di gara devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

CAPITOLO 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La regolarizzazione può riguardare anche la produzione di documenti nuovi, non la sanatoria di un requisito non posseduto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte né di una dichiarazione falsa. Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle del secondo paragrafo del presente capitolo, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, con conseguente segnalazione del fatto all'Autorità A.N.A.C. per gli adempimenti di cui all'art. 213, comma 13 del Codice. Il soccorso istruttorio è precluso in relazione all'offerta tecnica, all'offerta economica e all'offerta tempi di esecuzione, salva la rettifica di errori materiali che palesemente costituiscono un rifiuto.

CAPITOLO 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto all'art. 95, commi 3, lettera b) e 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e cioè con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come da determinazione a contrarre n.19567/2021.

La prima seduta virtuale avverrà il giorno **21/09/2022, alle ore 10:00.**

In caso di necessità la prima seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nelle date e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata. Con le stesse modalità e tempi saranno comunicati ai concorrenti le eventuali successive sedute pubbliche virtuali.

I concorrenti possono parteciparvi a tutte le sedute di gara pubbliche tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta dal SATER. Per partecipare alle sedute virtuali è necessario accedere alla schermata di login del sistema raggiunta dalla homepage del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> cliccando sul link "Sistema acquisti - SATER" presente nel box grigio "Accesso area riservata" in alto a destra o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale" in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi pubbliche della procedura telematica con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste ed osservazioni.

Il SEGGIO DI GARA, istituito su SATER sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, nella prima seduta pubblica verifica la ricezione delle offerte collocate sul SATER. Procede quindi a sbloccare la **"Documentazione Amministrativa"** allegata in fase di sottomissione dell'offerta di cui:

- a) verifica e accerta la completezza e la conformità della documentazione rispetto a quanto indicato nel bando e disciplinare di gara;
- b) attiva, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Capitolo 17.;
- c) redige apposito verbale relativo alle attività svolte dando atto delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti. Tale informazione viene comunicata ai concorrenti contestualmente a mezzo PEC all'indirizzo indicato in fase di registrazione al SATER, tramite la piattaforma SATER. Il verbale verrà pubblicato sul profilo del committente della Regione Emilia-Romagna in ottemperanza agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Il Seggio di gara trasmette telematicamente le "Offerte Tecniche" e le "Offerte Economiche" dei concorrenti ammessi alla Commissione giudicatrice all'uopo nominata. La Commissione in seduta virtuale provvede all'apertura dell'**"Offerta tecnica"**, verifica l'integrità e la presenza dei documenti richiesti negli atti di gara. In seduta riservata esamina e valuta le offerte tecniche ammesse e assegna i punteggi in base ai criteri di valutazione e alle modalità indicati al Capitolo 7. del presente Disciplinare.

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente sono inseriti a Sistema SATER -Piattaforma gare telematiche per il punteggio definitivo (punto 3 del Manuale Intercent-ER "Gare telematiche: offerta economicamente più vantaggiosa - Formule per il calcolo del punteggio tecnico") ai fini del punteggio complessivo.

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede allo sblocco di ciascuna **"Offerta economica"**, le valuta e assegna i punteggi applicando la formula di valutazione riferita agli elementi quantitativi indicata al Capitolo 7. del presente Disciplinare. I punteggi finali attribuiti al criterio quantitativo a ciascun concorrente sono inseriti a Sistema SATER

nella Piattaforma gare telematiche per il punteggio definitivo di ciascun concorrente (punto 2.11 del Manuale Intercent-ER "Gare telematiche: offerta economicamente più vantaggiosa - Formule per il calcolo del punteggio economico") ai fini del punteggio complessivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La **FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA** avviene, da parte della Commissione, secondo il metodo aggregativo compensatore disciplinato dal punto 1. del capitolo VI delle Linee Guida ANAC n. 2, cui si fa esplicito rinvio. La Commissione trasmette poi la relativa proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1 del Codice alla Stazione Appaltante.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3).

Fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte, attraverso il RUP, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata nell'art. 97, comma 3 del Codice, procederà ai sensi di quanto disposto al successivo Capitolo 19. del presente Disciplinare relativo alla verifica dell'anomalia.

Qualora si accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, si procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti interessati per l'eventuale esclusione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta come disposto dall'art. 32, comma 6 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

CAPITOLO 19. VERIFICA DELL'ANOMALIA E CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice la Stazione Appaltante per il tramite il RUP, valuta la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. In tal caso la Stazione Appaltante attiverà, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante e, se del caso, della Commissione Giudicatrice, il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Codice.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica in contemporanea di più offerte delle giustificazioni presentate.

La Stazione Appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anormalmente bassa ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione informata scritta delle giustificazioni. I termini assegnati dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie sono perentori; pertanto, il mancato rispetto degli stessi determina l'esclusione dell'offerta medesima.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, non serie e non realizzabili e procede all'aggiudicazione della miglior offerta non anomala.

La Stazione Appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito.

CAPITOLO 20. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, sono comunicate entro un termine non superiore a 5 giorni mediante posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione al SATER, tramite la Piattaforma SATER, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, mediante posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione al SATER, tramite la Piattaforma SATER. Dette comunicazioni indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi mediante il SATER all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione.

La Stazione Appaltante provvede nei medesimi termini alla comunicazione della decisione di non aggiudicare l'appalto a tutti i candidati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c) del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata al mandatario

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppandi/ti, aggregandi/ti o consorziandi/ti.

Dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. 32, comma 9 del Codice.

E' onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi nell'utilizzo di tali forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante e all'Agenzia Intercent-ER, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

CAPITOLO 21. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante provvede ai sensi e con le modalità degli artt. 32, comma 7, 81, commi 1 e 2 e 216, comma 13 del Codice nonché dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione anche ai fini della stipulazione del contratto nonché per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, esclusivamente sull'aggiudicatario attraverso l'utilizzo anche del sistema AVCpass (deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013). In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica è eseguita tramite apposite richieste della Stazione Appaltante alle autorità preposte.

Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice la Stazione Appaltante richiede i mezzi di prova di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016 e aggiornate con Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017 emanate ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice medesimo.

La Stazione Appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli artt. 86, 87 e all'allegato XVII, del Codice.

La Stazione Appaltante può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 del Codice. I soggetti che rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o che non ottemperano di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento richiesti incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie nel limite minimo di € 250,00 e nel limite massimo di € 25.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, primo periodo del Codice e gli operatori economici che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri ovvero forniscono alla Stazione Appaltante, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi del medesimo art. 213, comma 13, ultimo periodo.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, l'aggiudicatario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con apposito provvedimento del dirigente competente, con segnalazione dell'eventuale falsità della dichiarazione avanti la competente autorità giurisdizionale, segnalazione all'ANAC e incameramento della cauzione provvisoria. L'esclusione per la mancanza del possesso dei requisiti di qualificazione comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13 del Codice sopra descritte, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposito provvedimento della Stazione Appaltante.

Si procederà alla consegna anticipata delle attività ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. n. 120/2020 e s.m.

L'aggiudicazione non fa luogo del contratto che sarà formalizzato con apposito atto successivo e con spese a carico dell'appaltatore.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta a mezzo PEC per la stipula del contratto, entro il termine indicato.

Entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 che verranno comunicate dalla Stazione Appaltante assieme alle relative modalità di pagamento.

CAPITOLO 22. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.). La stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, commi 9 e ss. del Codice decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice e nel rispetto del termine conclusivo di centottanta giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice in modalità elettronica e nella forma della scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

La Stazione Appaltante provvede alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto nei termini di cui all'art. 76, comma 5, lett. d) del Codice ai soggetti di cui al comma 5, lett. a) del medesimo articolo e precisamente: l'aggiudicatario, il concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati ammessi e ai candidati esclusi che hanno proposto impugnazione all'esclusione ovvero sono ancora nei termini o hanno proposto impugnazione agli atti di gara e il procedimento non si è ancora concluso con un provvedimento giurisdizionale definitivo.

CAPITOLO 23. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e della normativa in materia di scissione di pagamento (cd. Split- Payment), come dettagliati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.

CAPITOLO 24. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare entro il 12/09/2022, ore 19:00. Non saranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità e tempi diversi da quelli esplicitati.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite entro il 16/09/2022, esclusivamente tramite il SATER.

CAPITOLO 25. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti sono trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m. sul diritto d'accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. sono trattati in conformità al Regolamento UE/2016/679 al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della procedura. I candidati sono informati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE predetto.

CAPITOLO 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CAPITOLO 27. DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice: in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

In ogni caso si procede alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nei confronti degli eventuali successivi aggiudicatari secondo le modalità definite nel precedente Capitolo 21.

La Stazione Appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti anche non aggiudicatari.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, compreso il "Bando-tipo n. 3" approvato dal Consiglio dell'ANAC n. 723/2018.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)